

dossier

25 novembre 2020

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di tariffe per i controlli sanitari su animali e su alcune merci alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625

A.G. 210

Articolo 12, commi 1 e 3, lettera *g*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117



Senato
della Repubblica




Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI DEL LAVORO E DELLA SALUTE

TEL. 06 6706-2451 - studil@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 327



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

Tel. 06 6760-3266 - st_affarisociali@camera.it -  [@CD_salute](https://twitter.com/CD_salute)

Atti del Governo n. 210

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Presupposti normativi.....	5
Contenuto dello schema di decreto	7

Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo **A.G. 210** è inteso a dare attuazione ad una parte della disciplina di delega di cui all'**articolo 12 della [legge n. 117 del 2019](#)** (Legge di delegazione europea per il 2018) - mentre altri schemi di decreto, anch'essi presentati alle Camere, concernono l'attuazione di altri punti della disciplina di delega -.

Il suddetto articolo 12 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **[regolamento \(UE\) 2017/625](#)**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Nell'ambito di tale disciplina di delega, il presente schema è inteso a recepire il principio specifico di delega di cui al comma 3, **lettera g)**, del suddetto articolo 12, concernente la revisione della disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, svolti nel suddetto ambito da parte del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome e dalle aziende sanitarie locali. Tale revisione deve in ogni caso: assicurare la coerenza con i criteri di riparto tra le suddette istituzioni previsti dalla disciplina finora vigente¹, relativi alle risorse derivanti dalle tariffe per i controlli in oggetto; garantire le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli suddetti, nonché le altre attività ufficiali, ed essere orientata agli obiettivi di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia.

In generale, il regolamento (UE) 2017/625 ha ad oggetto i controlli ufficiali (vale a dire eseguiti dalle autorità competenti o da soggetti da queste delegati) diretti a verificare la conformità alla normativa dell'Unione europea (oppure degli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione) in una molteplicità di settori, tra i quali: la sicurezza alimentare; l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; la sicurezza dei mangimi; le prescrizioni in materia di salute animale e di benessere degli animali.

In tale contesto, costituiscono oggetto di disciplina del regolamento:

- l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali (diverse dai controlli, tese, ad esempio, ad accertare malattie animali o a prevenirne la diffusione) effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
- il finanziamento dei controlli ufficiali;
- l'assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle disposizioni;
- l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei Paesi terzi;

¹ Criteri di cui all'articolo 7 del **[D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194](#)**. Si ricorda che l'intero D.Lgs. n. 194 è abrogato dall'**articolo 21** del presente schema.

- la fissazione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione ad animali e merci che entrano nell'Unione da un Paese terzo;
- l'istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

Per quanto riguarda il procedimento per l'esercizio della delega, il comma 1 del citato articolo 12 della legge n. 117 prevede che il Governo adotti, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625, con le procedure di cui all'articolo 31 della [legge n. 234 del 2012](#). Al momento non è stata ancora sancito un atto di intesa nella suddetta sede della Conferenza.

La legge di delega è entrata in vigore il 2 novembre 2019; il termine di esercizio della delega scadeva dunque, originariamente, il 2 novembre 2020. Tuttavia, dal momento che il Governo ha trasmesso lo schema alle Camere in data 2 novembre 2020, si è attivato il meccanismo di scorrimento dei termini, di cui al comma 3, ultimo periodo, del suddetto articolo 31²; pertanto, il nuovo termine per l'esercizio della delega scade il 2 febbraio 2021.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 12 della legge n. 117, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Il comma 3 del medesimo articolo 12 reca gli specifici principi e criteri direttivi di esercizio della delega - tra cui il principio di cui alla summenzionata **lettera g)** -, che vanno ad affiancarsi ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della citata legge n. 234³.

² In base a tale meccanismo, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di 3 mesi qualora il termine per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari scada nei 30 giorni che precedano la scadenza dei termini di delega ovvero successivamente a tale scadenza. Si ricorda che le medesime Commissioni dispongono per l'espressione del parere di 40 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti sono emanati anche in mancanza del parere (articolo 31 citato, comma 3, della legge n. 234).

³ Tali principi e criteri generali sono richiamati dall'alinnea del suddetto articolo 12, comma 3.

Contenuto dello schema di decreto

ARTICOLO 1 (*Finalità e campo di applicazione*)

L'**articolo 1** definisce l'oggetto del decreto, consistente nella determinazione delle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Lo schema si pone in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625, relativo al finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali summenzionati.

Tra i predetti controlli e altre attività sono compresi anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del richiamato regolamento (relativi, rispettivamente, agli obblighi di riservatezza delle autorità competenti e alla trasparenza dei controlli ufficiali).

Rientra nell'oggetto dello schema anche la determinazione della tariffa per l'ispezione negli specifici casi di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

L'applicazione e la riscossione delle tariffe spettano alle istituzioni summenzionate (Ministero della salute, regioni e province autonome, aziende sanitarie locali) nell'ambito delle rispettive competenze.

Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e il relativo importo è destinato alle autorità competenti e agli altri enti, ai sensi di quanto disposto dagli **articoli 14 e 15** dello schema in esame.

Tali introiti concorrono, unitamente alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie, necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

L'**articolo 1 in commento** attribuisce, inoltre, la facoltà al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome - limitatamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per i quali non siano previste tariffe armonizzate nello schema in esame - di determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625 e fatte salve le esclusioni di cui al **comma 6** del medesimo **articolo 1** e le maggiorazioni stabilite dall'**articolo 8**.

In base al suddetto **comma 6**, sono esclusi dall'applicazione delle tariffe di cui allo schema in esame: gli enti del Terzo settore, di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#); le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della protezione civile di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#).

Inoltre, i successivi **commi 7 e 8** prevedono un'esclusione parziale - concernente, cioè, solo alcune tariffe - in favore degli operatori che effettuano "produzione primaria" e "operazioni associate", come definite dal **comma 9** del medesimo **articolo 1** e dall'**articolo 2, comma 1, lettere b) e c)**. *Si segnala, al riguardo, che occorrerebbe correggere i richiami interni posti dai commi 7 e 8.*

Si segnala inoltre che, nella **premessa** dello schema di decreto, riguardo ai concerti di alcuni Ministri, *si fa riferimento alla previgente figura di "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", anziché all'attuale figura di "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".*

Nella Relazione illustrativa dello schema in esame si evidenzia che "l'esigenza di raccogliere in un unico testo legislativo tutte le tariffe è motivata da considerazioni di ordine giuridico nonché da ragioni di opportunità".

In ordine alle considerazioni di ordine giuridico, la Relazione richiama il rispetto degli obblighi imposti dall'Unione europea e l'adeguamento alle disposizioni armonizzate, ponendo in rilievo: l'articolo 78 del regolamento (UE) 2017/625, che fa carico agli Stati membri di provvedere a rendere disponibili adeguati finanziamenti per lo svolgimento delle attività di controllo; il successivo articolo 79, il quale autorizza gli Stati membri a riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli.

Per quanto concerne le "ragioni di opportunità", la Relazione ricorda che "attualmente la copertura dei costi per l'effettuazione dei controlli ufficiali è disciplinata in parte anche da disposizioni regionali" e che "tale frammentazione crea notevoli incertezze e disomogeneità nell'applicazione delle tariffe a livello nazionale, tanto che i rappresentanti delle regioni e delle categorie interessate hanno più volte lamentato una disparità di trattamento a seconda del luogo ove svolgono la propria attività lavorativa. Fenomeno, questo, che contraddice le regole della concorrenza leale e genera distorsioni commerciali".

ARTICOLO 2 (Definizioni)

L'**articolo 2** prevede - ai fini dello schema in esame - l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625, nonché delle ulteriori seguenti definizioni:

- «prodotti primari», per la quale si rinvia alla definizione di cui al [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#), articolo 2, paragrafo 1, lettera *b)*);
- «produzione primaria», per la quale si rinvia alla definizione di cui al [regolamento \(CE\) n. 178/2002](#), articolo 3, punto 17;
- «operazioni associate alla produzione primaria», per la quale si rinvia alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I, paragrafo 1.

Un'integrazione della nozione di attività associata alla produzione primaria è posta dal **comma 9** del precedente **articolo 1**.

ARTICOLO 3 (Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti dai Posti di controllo frontaliere e per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124)

L'**articolo 3** disciplina l'applicazione da parte del Ministero della salute delle tariffe per alcune attività svolte dal medesimo Dicastero o per conto di quest'ultimo. Tali tariffe concernono: i controlli ufficiali eseguiti presso i Posti di controllo frontaliere (PCF) sugli animali e le merci summenzionate; il riconoscimento dei depositi per il magazzinaggio delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi.

In particolare:

- per i controlli su animali e prodotti di origine animale (di cui alle lettere *a* e *b*) dell'articolo 47, par. 1), si prevede l'applicazione delle tariffe di cui allegato 1, sezione 1, Tabelle A, D ed E del decreto in esame;
- per i controlli su merci provenienti da alcuni Paesi terzi, animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza e animali e merci cui si applicano particolari misure di accertamento (di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), dell'articolo 47, par. 1), si prevede l'applicazione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella B del decreto in esame.

Inoltre - ai fini del finanziamento dei controlli periodici su animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i PCF (disciplinati dagli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) 2017/625) - la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella C, del decreto in esame si applica a tutte le partite di merci diverse da quelle soggette ai controlli di cui agli articoli 47 e 48 (controlli presso i PCF), notificate dall'operatore attraverso il sistema informativo TRACES (*TRAdE Control and Export System*).

Tale sistema consiste in una piattaforma informatica veterinaria per la segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni, delle esportazioni e degli scambi di animali e prodotti di origine animale.

Le tariffe relative alle prestazioni rese per i controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V, del regolamento (UE) 2017/625) - relativo ai controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione - effettuati dal PCF presso i depositi riconosciuti ai sensi dell'articolo 23 del [regolamento \(UE\) 2019/2124](#) sono stabilite nell'allegato 1, sezione 2, del decreto in esame.

I costi conseguenti alle analisi di laboratorio connesse a determinate tipologie di controlli sono posti a totale carico dell'operatore responsabile della partita, il quale ne corrisponde l'importo direttamente al laboratorio ufficiale che effettua l'analisi. L'importo degli eventuali costi di trasporto dei campioni al laboratorio viene invece corrisposto direttamente al PCF.

In ordine alle modalità di pagamento delle tariffe relative ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali eseguiti presso i PCF, l'**articolo 3 in esame** prevede che

l'operatore versi la tariffa di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2, e fornisca anticipatamente al PCF l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Sono, infine, stabilite nell'allegato 1, sezione 3, le tariffe relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124.

Ai fini del riconoscimento dei suddetti depositi, gli operatori presentano richiesta di riconoscimento al Ministero della salute e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3, allegando all'istanza l'attestazione di pagamento.

Il sopralluogo è effettuato entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

ARTICOLO 4 (Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute su alcune navi)

L'**articolo 4** individua le tariffe per i controlli ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi officina, navi frigorifero e navi *reefer vessel* e per gli atti di riconoscimento delle suddette navi da parte dello stesso Dicastero (nonché per i controlli periodici successivi al riconoscimento).

Si prevede che il Ministero della salute applichi le seguenti tariffe:

- per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento di stabilimento alimentare (di cui all'articolo 148 del regolamento (UE) 2017/625) per le navi officina, navi frigorifero e navi *reefer vessel* che si trovano in acque internazionali: le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 3, del decreto in esame;
- per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti di stabilimento alimentare (ai sensi del medesimo articolo 148, par. 5) per le navi officina, navi frigorifero e navi *reefer vessel* che si trovano in acque internazionali: le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, Tabella A; *si osserva che, nella formulazione del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 4 in esame, il riferimento erroneo alla "sezione 3" dovrebbe essere sostituito con il riferimento alla "sezione 4"*;
- per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento di stabilimento alimentare per le navi officina, navi frigorifero e navi *reefer vessel* che si trovano in acque nazionali: la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, Tabella B;
- per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti di stabilimento alimentare per le navi officina, navi frigorifero e navi *reefer vessel* che si trovano in acque nazionali: le tariffe forfettarie annuali individuate in base a tre fasce di rischio, di cui all'allegato 1, sezione 4, Tabella C. Tali tariffe vengono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

Si dispone, inoltre, che il Ministero della salute stabilisca la frequenza dei controlli ufficiali successivi al riconoscimento come stabilimento alimentare delle navi di cui all'**articolo in commento**.

In ragione della categoria di rischio assegnata allo stabilimento, può essere previsto un sopralluogo con periodicità variabile da uno all'anno fino a uno ogni 5 anni.

Infine, con riferimento ai controlli ufficiali sulle navi in questione in acque internazionali, il Ministero della salute è tenuto a comunicare all'operatore la data di esecuzione del controllo ufficiale.

ARTICOLO 5 (Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione)

L'**articolo 5** definisce le tariffe inerenti all'attività di esportazione, da parte di un operatore, degli animali e delle merci summenzionate; in particolare, le varie tariffe concernono i controlli e le altre attività svolti dalle aziende sanitarie locali ai fini dell'esportazione e quelli svolti dal Ministero della salute per il rilascio dell'abilitazione all'esportazione, per il rinnovo della stessa abilitazione e per la verifica della risoluzione di una non conformità rilevata nel corso dei suddetti controlli (inerenti all'esportazione) delle aziende sanitarie. I controlli in oggetto comprendono la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi.

In ordine alla determinazione delle tariffe, si prevede che il Ministero della salute applichi:

- la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera *a*), per i controlli ufficiali finalizzati all'abilitazione all'esportazione, incluso l'eventuale sopralluogo;
- la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera *b*), per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica della risoluzione di una non conformità rilevata nel corso del controllo ufficiale;
- la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera *c*), ai fini della ricertificazione annuale per il mantenimento dello stabilimento in liste per l'esportazione.

Si dispone, inoltre, che l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all'esportazione e compiuti nell'interesse e su richiesta dell'operatore (tra i quali anche i controlli diretti al rilascio di certificati e attestati ufficiali), applichi la tariffa su base oraria di cui all'**articolo 10** (da calcolare separatamente rispetto alle altre tariffe, fatto salvo il costo per le verifiche analitiche finalizzate all'esportazione, per le quali l'operatore corrisponde il pagamento all'azienda sanitaria locale).

ARTICOLO 6 (Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale)

L'**articolo 6** definisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'azienda sanitaria locale, relativi ai macelli, agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, agli stabilimenti di sezionamento di carni, a quelli di produzione di latte o di produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'**articolo 6 in esame** prevede che l'azienda sanitaria locale applichi le seguenti tariffe:

- per i controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina: su base mensile, la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste dall'allegato 2, sezioni 1 e 3, del decreto in esame e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'**articolo 10** (determinata sulla base della somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6.00 alle 18.00 e riferito all'attività di macellazione o di lavorazione della selvaggina, nonché del numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato). Al fine di ottimizzare la programmazione dei controlli ufficiali, si fa carico all'operatore responsabile degli stabilimenti di concordare con l'Azienda sanitaria locale la programmazione delle attività di macellazione e di lavorazione della selvaggina.

Anche per gli stabilimenti di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, si prevede l'applicazione della tariffa più favorevole all'operatore tra due specifiche opzioni;

- per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti di sezionamento delle carni, della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura: su base mensile, trimestrale o semestrale, la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste dall'allegato 2, rispettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella su base oraria di cui all'**articolo 10** (riferita al numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore);
- per gli stabilimenti in cui siano svolte più attività di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5: la tariffa risultante dalla somma delle predette tariffe per ciascuna sezione. Dal pagamento di tale tariffa sono esclusi, ai sensi del **comma 10** del presente **articolo 6**, determinati soggetti;
- per gli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, Tabella A, che commercializzano una quantità superiore al 50 per cento della propria produzione derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella: le tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, di cui alla medesima Tabella A (e fatte salve le indicazioni previste nella Tabella stessa). *Si segnala che nel **comma 7** il riferimento alle "tariffe del presente comma" dovrebbe essere sostituito dal riferimento ai casi in cui, ai sensi*

del presente articolo 6, trovino applicazione le tariffe di cui alla sezione 6, Tabella A, dell'allegato 2;

- per gli stabilimenti che effettuano una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, Tabella A: un'unica tariffa annua, corrispondente a quella dell'attività con il livello di rischio maggiore (per l'ipotesi di svolgimento di più attività comprese nella Tabella).

Ulteriori disposizioni concernono il calcolo delle tariffe in stabilimenti specifici (degli alimenti, dei mangimi, degli additivi, etc.)

Infine, sono posti a carico dell'operatore gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca della Trichinella e gli importi delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dell'ispezione *post mortem* degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello.

Si ricorda che la Trichinella è un parassita che inizialmente si localizza a livello intestinale per dare quindi origine a una nuova generazione di larve che migrano nei muscoli, dove si incistano, provocando la trichinellosi (detta anche trichinosi), una zoonosi causata da vermi cilindrici (nematodi) appartenenti, appunto, al genere Trichinella.

Il parassita è in grado di infettare i mammiferi, gli uccelli e i rettili, soprattutto quelli carnivori e onnivori (maiale, volpe, cinghiale, cane, gatto, uomo).

ARTICOLO 7 (Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta)

L'**articolo 7** definisce le tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'azienda sanitaria locale relativa alla macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo o ad animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

Per le fattispecie in oggetto, si prevede che l'Azienda sanitaria locale applichi la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera *a*), corrispondente a 15 euro, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo - sottoposto a controllo nella medesima seduta di macellazione ovvero (per la suddetta attività venatoria) nello stesso intervento ispettivo - si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera *b*) (corrispondente a 5 euro).

L'**articolo 7** dispone, inoltre, al **comma 4**, che - ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica sul territorio -, nel caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuti nei piani di controllo, l'analisi per la ricerca delle Trichinelle⁴ sia effettuata gratuitamente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale. *Sotto il profilo formale, si rileva che la locuzione "abbattuta nei*

⁴ Riguardo a queste ultime, cfr. la scheda relativa all'**articolo 6** dello schema.

piani di controllo" dovrebbe essere sostituita dalle parole "abbattuti nei piani di controllo".

Si ricorda che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) - dotati di 10 sedi centrali e di 90 sezioni diagnostiche periferiche - sono strumento operativo del Servizio Sanitario Nazionale con il compito di assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti.

ARTICOLI 8, 9 e 10 (Maggiorazioni, Controlli effettuati su richiesta dell'operatore e Tariffa su base oraria)

I **commi da 1 a 3 dell'articolo 8** stabiliscono alcune fattispecie di maggiorazione delle tariffe in oggetto, con riferimento ai casi in cui il controllo sia richiesto dall'operatore con determinate modalità temporali di esecuzione. Il valore base delle tariffe dei controlli eseguiti su richiesta, nonché di altri controlli originariamente non programmati, è disciplinato dal successivo **articolo 9**, il quale, a sua volta, rinvia all'**articolo 10** per la definizione della tariffa su base oraria. Inoltre, il **comma 4** del suddetto **articolo 8** prevede una maggiorazione delle tariffe pari allo 0,5 per cento per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale, di cui all'articolo 109, par. 1, del citato regolamento (UE) 2017/625, mentre il **comma 5** stabilisce una maggiorazione per alcuni casi di controllo effettuati dai PCF ai sensi del precedente **articolo 3**. *Riguardo al primo periodo del medesimo comma 5 e a due passaggi del comma 2, primo periodo, dell'articolo 10, si segnala l'esigenza di operare alcune correzioni nella formulazione letterale. Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire che nell'articolo 8, comma 1, alinea, la "richiesta dell'operatore" si riferisca all'effettuazione del controllo (con determinate modalità temporali) e non all'applicazione della tariffa.*

In particolare, l'**articolo 8** dispone la maggiorazione del 30 per cento della tariffa su base oraria di cui all'**articolo 10** applicata ai controlli ufficiali condotti negli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 6, quando detti controlli siano effettuati, su richiesta dell'operatore: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; nei giorni festivi; nei giorni feriali con una richiesta formulata con un anticipo inferiore alle 24 ore.

Ai fini della determinazione di detta maggiorazione viene utilizzato il modulo 12 dell'allegato 5.

Sono, inoltre, assoggettate a maggiorazione:

- del 30 per cento, la tariffa su base oraria dovuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in aggiunta alle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2, qualora i controlli ufficiali eseguiti dai PCF (*ex* articolo 3 del provvedimento in esame) siano effettuati su richiesta dell'operatore fuori dalla fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici (ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 374 del 1990);

- dello 0,5 per cento, la tariffa applicata all'operatore per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 109, par. 1, del regolamento europeo.

L'**articolo 8** dispone, infine, che le tariffe di cui alla sezione 1 dell'allegato 1 del decreto in esame siano integrate dalla tariffa su base oraria di cui all'**articolo 10** quando i controlli di cui all'articolo 3 (eseguiti dai PCF) siano effettuati: 1) sulla base del regolamento (UE) 2019/1873 della Commissione, del 7 novembre 2019; 2) sulla base dell'articolo 45, par. 3, del regolamento (UE) 2017/625.

Detta integrazione viene applicata all'importo tariffario prima di eventuali maggiorazioni. L'**articolo 9**, come accennato, reca disposizioni in materia di controlli ufficiali originariamente non programmati nonché di controlli e altre attività ufficiali effettuati dall'Azienda sanitaria locale su richiesta degli operatori.

Ai sensi dell'articolo 79, par. 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono controlli ufficiali originariamente non programmati i controlli che si sono resi necessari in seguito all'individuazione di un caso di non conformità da parte dell'operatore nel corso di un controllo ufficiale effettuato a norma del regolamento medesimo, nonché i controlli che sono eseguiti per valutare la portata e le conseguenze del caso di non conformità o per verificare che essa sia stata sanata.

Per quanto riguarda i controlli e le altre attività ufficiali effettuati dall'Azienda sanitaria locale su richiesta degli operatori, l'articolo in esame vi include quelli per il rilascio di certificati e attestati ufficiali, quelli finalizzati all'attività di esportazione di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7, del decreto in esame e quelli per l'ispezione *ante mortem* presso l'azienda di provenienza.

In relazione a tali tipologie di controlli, l'articolo in esame dispone l'applicazione della tariffa su base oraria di cui al successivo articolo 10, inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali.

Tale tariffa si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria (cfr. articolo 2), gli operatori del settore dei MOCA (materiali a contatto con alimenti), i *broker* e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari (qualora pertinente).

La tariffa è aggiuntiva alle altre tariffe (fatta eccezione per la ipotesi di un controllo relativo alla verifica della risoluzione di non conformità contestuale a un controllo ufficiale già programmato).

Disposizioni specifiche sono dettate con riguardo:

- all'ispezione *ante mortem*, in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello (per la quale si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7);
- ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità, i quali sono soggetti a tariffa soltanto a seguito della conferma di non conformità (*ex* articolo 83, par. 1, del regolamento europeo).

L'articolo precisa, infine, che sono a carico degli operatori gli importi per analisi di laboratorio conseguenti a campionamenti effettuati nel corso dei controlli e attività ufficiali di cui all'articolo in esame.

L'**articolo 10**, come accennato, reca disposizioni in materia di tariffe per il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali su base oraria.

La tariffa su base oraria è definita sulla base dei costi medi sostenuti dalle autorità competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del regolamento (UE) 2017/625⁵.

L'importo della tariffa su base oraria - pari a 80 euro - è riportato nell'allegato 3, sezione 1, del decreto in esame.

Ai fini del calcolo della tariffa su base oraria deve essere utilizzato il modulo 10 dell'allegato 5, il quale prevede che si moltiplichino il predetto importo per le ore o frazioni di ore (la frazione oraria minima è 15 minuti) impiegate da ciascun addetto (con esclusione del tempo impiegato per il viaggio) per l'esecuzione dei controlli ufficiali, delle altre attività ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali.

Ai fini dell'emissione della richiesta di pagamento della tariffa su base oraria viene utilizzato il modulo 11 dell'allegato 5.

ARTICOLO 11 (*Tariffe per la controversia*)

L'**articolo 11** definisce le tariffe relative alla richiesta di esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché all'eventuale richiesta di altre analisi, prove o diagnosi.

Si ricorda che, in base all'articolo 35, par. 3, del regolamento (UE) 2017/625, in caso di controversia tra le autorità competenti e l'operatore (sulla base della controprova prodotta dall'interessato), gli Stati membri possono riconoscere il diritto dell'operatore di richiedere a proprie spese l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, lo svolgimento di altre analisi, prove o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.

L'**articolo 11** in esame stabilisce, pertanto, l'applicazione della tariffa di cui all'allegato 3, sezione 3 - da versare anticipatamente, da parte dell'operatore, al laboratorio - per l'ipotesi in cui l'operatore stesso, nell'ambito di una controversia, richieda all'Istituto superiore di sanità o al laboratorio designato l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale ed eventuali altre analisi.

ARTICOLO 12 (*Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute*)

L'**articolo 12** definisce le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute.

Costituiscono oggetto del presente articolo, innanzitutto, le modalità di versamento delle tariffe per controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione (titolo II, capo V, del regolamento (UE) 2017/625) effettuati:

⁵ L'articolo 81 enumera, infatti, una serie di voci di costo (stipendi del personale, costo degli impianti e delle attrezzature, costo dei materiali di consumo, dei servizi e degli strumenti, etc.) che devono essere considerate - ai fini della determinazione delle tariffe - nella misura in cui derivino dai controlli ufficiali in questione.

- presso il Posto di controllo frontaliero-PCF (ovvero, per i controlli di identità e i controlli fisici, punti di controllo diversi dai PCF, purché possiedano particolari requisiti stabiliti dal regolamento europeo) (sezione 1 dell'allegato 1);
- dal PCF presso i depositi riconosciuti dalle autorità competenti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 (sezione 2 dell'allegato 1).

In relazione a dette tariffe - dovute, dunque, dagli operatori per prestazioni rese dai PCF - si prevede che i relativi importi siano versati dall'operatore al momento della notifica effettuata tramite il sistema TRACES.

L'articolo disciplina, inoltre, le modalità di versamento (ed eventuale restituzione) degli importi, in caso di adozione da parte dell'operatore del criterio del cd. "conto a scalare" (versamento anticipato di un importo e restituzione dell'importo residuo in caso di cessazione dell'attività da parte dell'operatore).

Costituiscono, inoltre, oggetto del presente articolo le modalità di versamento delle tariffe:

- per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui al menzionato articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 (sezione 3 dell'allegato 1),
- per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute sulle navi officina-FV, navi deposito frigorifero-ZV e navi *reefer vessel* in acque sia nazionali che internazionali (sezione 4 dell'allegato 1). Tali tariffe sono versate prima dell'erogazione della prestazione (l'operatore allega l'attestazione di pagamento all'istanza di riconoscimento della nave come stabilimento alimentare).

Si osserva che non costituiscono oggetto dell'articolo in esame le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe relative alla sezione 5 dell'allegato 1 (inerenti all'attività di esportazione). Si valuti di chiarire tale profilo.

ARTICOLO 13 (Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale)

L'**articolo 13** definisce le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'azienda sanitaria locale.

Nei procedimenti di applicazione e riscossione delle tariffe, le aziende sanitarie locali si avvalgono della modulistica allegata al decreto in esame.

In particolare:

- i moduli 1 e 3 dell'allegato 4 (comunicazione del veterinario ufficiale all'Azienda sanitaria locale) sono funzionali al calcolo delle tariffe per i controlli ufficiali nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina; i moduli 1 e 3 dell'allegato 5 sono utilizzati dalle Aziende sanitarie per l'emissione delle richieste di pagamento ai macelli e agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina;

- i moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 4 (comunicazioni dell'operatore) e i moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5 sono utilizzati - rispettivamente, ai fini del calcolo delle tariffe per i controlli e ai fini dell'emissione delle richieste di pagamento - per i seguenti stabilimenti: laboratori di sezionamento, stabilimenti di produzione di latte e stabilimenti di produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- l'autodichiarazione di cui al modulo 6 dell'allegato 4 è trasmessa all'Azienda sanitaria locale per la determinazione delle tariffe relative ai controlli ufficiali da parte degli operatori che esercitano le attività di cui alla sezione 6 dell'allegato 2;
- sono utilizzati per la emissione di richieste di pagamento da parte dell'Azienda sanitaria locale i moduli: 10 dell'allegato 5 (tariffa su base oraria per controlli effettuati su richiesta degli operatori, nonché per il calcolo di ore aggiuntive di controllo rispetto a quelle comprese nella tariffa forfettaria); 6 dell'allegato 5 (tariffa per l'ispezione *ante mortem* presso l'azienda di provenienza); 7 dell'allegato 5 (tariffa per l'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello); 8 dell'allegato 5 (tariffa per il riconoscimento condizionato e definitivo e per i relativi aggiornamenti); 9 dell'allegato 5 (tariffa per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo);
- il modulo 13 dell'allegato 5 è invece utilizzato dall'Istituto superiore di sanità per l'emissione di richiesta di pagamento a seguito di esami richiesti dall'operatore nel contesto di una controversia.

Ai sensi dell'articolo in esame, gli operatori sono tenuti al pagamento della tariffa entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

Si osserva che non costituiscono oggetto dell'articolo in esame le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe relative alla sezione 5 dell'allegato 1 (inerenti all'attività di esportazione). Si valuti di chiarire tale profilo.

*Si segnala inoltre che il **comma 9** dovrebbe richiamare il **comma 16**, anziché il **comma 13**, del precedente **articolo 6**.*

ARTICOLO 14 (Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute)

L'**articolo 14** disciplina la ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute, facendo riferimento esclusivamente agli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2. *Si valuti l'opportunità di chiarire riguardo alla destinazione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui alle sezioni 3, 4 e 5 del medesimo allegato 1 (tariffe relative ai depositi, navi ed esportazione summenzionati).*

La ripartizione è effettuata con i seguenti vincoli e destinazioni:

- la quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato, con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio

sul capitolo n. 2582/articolo 14 del capo XX, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli del programma "Sanità pubblica veterinaria" nell'ambito della missione "Tutela della salute" - categoria "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, per la copertura delle spese connesse ai controlli ufficiali eseguiti dai PCF (e altri punti di controllo), anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici (stabilito in conformità alle previsioni dell'allegato 3, sezione 2), nonché per ogni altro onere correlato;

- la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per l'attività di supporto da essi svolta in relazione alle importazioni;
- la restante quota del 15 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01, capo XX.

Gli introiti derivanti dalla maggiorazione prevista dall'articolo 8, comma 4, destinata all'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale, sono riferiti all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/articolo 17 del capo XX.

La suddetta ripartizione e i conseguenti versamenti sono affidati ai Posti di controllo frontalieri che vi provvedono con cadenza mensile, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le suddette quote sono state riscosse.

ARTICOLO 15 *(Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale)*

L'**articolo 15** disciplina la ripartizione delle tariffe riscosse dall'azienda sanitaria locale, facendo riferimento esclusivamente a quelle dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e alla tariffa su base oraria di cui all'articolo 10 (fissata nella sezione 1 dell'allegato 3). *Si osserva che l'articolo in esame non fa riferimento (non facendone menzione neanche tra le fattispecie escluse dal riparto) alle tariffe di cui alla sezione 9 dell'allegato 2 (tariffe per le ispezioni relative alla macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo o ad animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta). Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo.*

Si segnala inoltre che occorre rivedere la numerazione dei commi del presente articolo 15 e che l'ultimo comma dovrebbe richiamare il comma 16, anziché il comma 13, del precedente articolo 6.

Sono esclusi dalla presente ripartizione:

1. gli introiti derivanti dalle tariffe della sezione 8 dell'allegato 2;

2. la maggiorazione prevista dall'articolo 8, comma 4, destinata all'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale e versata dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute;
3. l'importo relativo alle analisi di laboratorio, riscosso dall'Azienda sanitaria locale e da questa versato al laboratorio ufficiale che ha eseguito le analisi. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio sono disciplinati dall'articolo 6, comma 16, dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 9, commi 8 e 9.

La ripartizione è effettuata in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, con i seguenti vincoli e destinazioni:

- la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali, le quali attribuiscono le somme, in proporzione, alle strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e sanità alimentare di cui all'articolo 7-*quater*, comma 4, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), per la copertura delle spese connesse alla ottimizzazione delle attività di programmazione e di attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali (è inclusa nelle spese in questione la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 e nei giorni festivi);
- la quota del 3,5 per cento alle Regioni e alle Province autonome, che la destinano al potenziamento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali;
- la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali o altri laboratori ufficiali incaricati dalle Regioni e dalle Province autonome, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;
- la quota del 2 per cento è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero;
- la quota dell'1 per cento ai laboratori nazionali di riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

Ai versamenti da effettuare sulla base della suddetta ripartizione provvede l'Azienda sanitaria locale entro 30 giorni dalla conclusione del semestre precedente.

In caso di inadempimento, la Regione o la Provincia autonoma diffidano l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro 30 giorni.

In caso di persistente inadempimento, la Regione o la Provincia autonoma nominano un commissario *ad acta* autorizzato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda inadempiente.

ARTICOLO 16 (Modalità di rendicontazione delle tariffe)

L'**articolo 16** disciplina le modalità di rendicontazione degli introiti derivanti dalle tariffe.

Il procedimento di rendicontazione coinvolge i seguenti soggetti:

- l'Azienda sanitaria locale, che rendiconta alla Regione o alla Provincia autonoma le somme riscosse (ripartite e trasferite ai sensi dell'articolo 15) con periodicità semestrale, entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell'allegato 6;
- la Regione o la Provincia autonoma, che: 1) entro il 31 marzo di ogni anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 dell'allegato 6, recante i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell'anno precedente; 2) entro il 30 aprile, trasmette il modulo 2 dell'allegato 6 ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze per la verifica degli adempimenti di cui al decreto in esame; 3) vigila sulla rendicontazione delle Aziende sanitarie locali;
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori ufficiali designati, i quali, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i dati relativi alle somme percepite, nell'anno precedente, dalle Aziende sanitarie locali, con riferimento alla quota ad essi destinata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *c*). La trasmissione è effettuata avvalendosi del modulo 3 dell'allegato 6;
- i laboratori nazionali di riferimento, i quali, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente dalle Aziende sanitarie locali, con riferimento alla quota ad essi destinata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *d*);
- gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilancio dello Stato, i quali rendono il conto della gestione ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli artt. 621 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e comunicano semestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze la ripartizione delle tariffe riscosse.

Riguardo ai richiami (all'interno dello schema) operati dal presente **articolo 16**, si segnala che, per errore materiale: il **comma 5** richiama l'articolo 1, comma 2, lettera *d*), anziché l'articolo 15, comma 2, lettera *d*); il **comma 7** richiama il modulo 6 dell'allegato 5, anziché il modulo 5 dell'allegato 6.

ARTICOLO 17 (*Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento*)

L'**articolo 17** concerne - con riferimento agli obblighi a carico dell'operatore posti dal presente schema - i provvedimenti per omessa comunicazione o per omesso pagamento delle tariffe.

In relazione alla ipotesi di non adempimento, da parte dell'operatore, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi legali, ed emette una nuova richiesta di pagamento.

Trascorsi 60 giorni da detta richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica le procedure per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.

Con riguardo a specifici stabilimenti (macelli e laboratori di lavorazione della selvaggina), l'Azienda sanitaria locale procede altresì a sospendere il controllo ufficiale nonché a disporre la sospensione delle attività.

ARTICOLO 18 (*Modalità di aggiornamento e modifica degli allegati*)

L'**articolo 18** definisce le modalità di aggiornamento e di modifica degli allegati al provvedimento in esame.

In particolare, il **comma 1** prevede che, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo del servizio e secondo quanto previsto dal titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625 - relativo al finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali -, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si possa provvedere a:

- aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 (tariffe per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati dal Ministero della salute) e 2 (tariffe per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti ai sensi dell'allegato IV, capo II, del regolamento (UE) 2017/625), nonché della tariffa oraria di cui all'allegato 3 (allo stato fissata in 80 euro);
- introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429⁶.

Si consideri l'opportunità di valutare se sia preferibile sostituire il riferimento ad un parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il riferimento ad un'intesa (sancita dalla stessa Conferenza), considerato anche che sul decreto legislativo in esame la Conferenza sancisce l'intesa ai sensi della disciplina di delega e che la necessità di un parere

⁶ Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo reca disposizioni relative alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

L'articolo 6, richiamato nella disposizione in esame, reca disciplina delle cd. "malattie emergenti", individuate dalla Commissione sulla base di determinati criteri definiti nell'articolo medesimo.

favorevole precluderebbe la procedura sostitutiva (prevista in via generale⁷ per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa).

Sotto il profilo formale, si segnala che il riferimento al capo VI del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere integrato con il riferimento al titolo II (nel cui ambito è collocato il medesimo capo VI).

Il **comma 2** del presente **articolo 18** prevede che, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità tecniche di versamento delle tariffe.

Nelle more dell'adozione di tale decreto si applicano le disposizioni di cui agli allegati 4 (recante moduli per comunicazioni), 5 (recante moduli per il calcolo delle tariffe) e 6 (recante moduli per rendicontazioni).

ARTICOLO 19 (Adempimenti dell'Unione)

L'**articolo 19** prevede che il Ministero della salute, nell'ambito della relazione da presentare alla Commissione europea, entro il 31 agosto di ogni anno, nelle materie di cui al regolamento (UE) 2017/625⁸, indichi anche un *link* ad una pagina *web* del Ministero stesso in cui siano riportate le informazioni pubbliche di cui all'articolo 85 del regolamento suddetto.

Tali informazioni sono relative: al metodo e ai dati utilizzati per stabilire tariffe o diritti; all'importo delle tariffe o dei diritti applicati per ciascuna categoria di operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali o altre attività ufficiali; alla composizione dei costi *ex* articolo 81 del regolamento.

ARTICOLO 20 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 20** specifica che dal decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate adempiono ai compiti da esso previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 21 (Abrogazioni)

L'**articolo 21** dispone l'abrogazione del [decreto legislativo n. 194 del 2008](#) e la cessazione di efficacia delle disposizioni dei [decreti del Ministro della salute del 24 gennaio 2011](#) e del [3 giugno 2015](#), nonché delle tariffe di cui al allegato 1, parte II, settore "certificazioni e nulla osta", punto 17, al decreto del Ministro della sanità del 14 febbraio 1991.

⁷ Ai sensi dell'articolo 3 del [D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281](#).

⁸ Relazione annua di cui all'articolo 113 del regolamento suddetto.

Si ricorda che la revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 194 del 2008 (recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004") costituisce principio e criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega di cui allo schema in esame, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge n. 117 del 2019

Il decreto del Ministro della salute del 24 gennaio 2011 reca "Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

Il decreto del Ministro della salute del 3 giugno 2015 reca "Tariffe e modalità tecniche relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero presenti in acque internazionali e per l'attività ispettiva di monitoraggio delle stesse".

La tariffa di cui al allegato 1, parte II, settore "certificazioni e nulla osta", punto 17, del decreto del Ministro della sanità del 14 febbraio 1991 - di cui si dispone la cessazione di efficacia - è relativa alle "Attività di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 6, della Decisione della Commissione 2000/571/CE dell'8 settembre 2000 (costo orario)" ed è fissata in 50 euro.